

DAL 1.1.2010 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

Ripercussioni per il settore della costruzione

1. Introduzione

Il 12 giugno 2009 il Parlamento ha approvato la prima parte della revisione della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. La nuova legge (LIVA) entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2010. In questa scheda presentiamo le principali modifiche che la revisione comporta per il settore della costruzione.

2. Modifiche e miglioramenti generali

La revisione non modifica i principi dell'IVA nella loro essenza. Benché le procedure rimangano complicate, la revisione promette tuttavia semplificazioni sostanziali e una maggiore certezza del diritto. La nuova LIVA offre inoltre parecchie possibilità di ottimizzazione e riduce sensibilmente le disposizioni di natura formale.

3. Ripercussioni per il settore della costruzione

Ecco in concreto i cambiamenti che si profilano per le imprese attive nel settore della costruzione.

■ Abolizione del consumo proprio nel settore edilizio

Le imprese che realizzano opere edili per conto proprio e, successivamente, le alienano o le utilizzano per scopi privati o esclusi dall'imposta, non dovranno in parte più procedere ai complicati conteggi per il consumo proprio. Non è tuttavia ancora stata risolta la questione delle modalità di imposizione per questo genere di prestazioni.

■ Inizio dell'assoggettamento all'imposta

In linea di principio l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività imprenditoriale. Tuttavia, con la nuova normativa anche le imprese riunite in consorzi e le società di progetto che realizzano una cifra d'affari solo dopo aver effettuato degli investimenti preliminari, possono chiedere l'assoggettamento immediatamente dopo l'avvio della loro attività e far valere subito l'imposta precedente.

■ Deduzione dell'imposta precedente

- Le condizioni formali che in passato hanno sovente dato adito a richieste di compensazione in sede di revisione sono state allentate. In futuro farà stato soprattutto la prova del pagamento dell'imposta fatturata.
- Cade la riduzione del 50% dell'imposta precedente per spese di vitto e bevande.
- Ai fini del calcolo della deduzione dell'imposta precedente in relazione all'uso imponibile di un fondo, sono ammessi tutti gli oneri legati al valore del suolo come la demolizione o il risanamento.
- Solo la cifra d'affari esclusa dall'IVA comporta una riduzione dell'imposta precedente (non più invece i dividendi e gli «obblighi non originanti cifra d'affari»).

- Modi di conteggio
 - I rendiconti trimestrali hanno unicamente carattere provvisorio. Per contro, acquisiscono maggiore importanza la riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente a fine anno, dato che i valori dichiarati devono corrispondere con quelli contabilizzati.
 - Il metodo dell'aliquota saldo è esteso a una cifra d'affari di 5 milioni di franchi l'anno o per un importo d'imposta dovuta non superiore a 100 000 franchi. Questo metodo permette di eliminare il carico amministrativo comportato dal calcolo della deduzione dell'imposta precedente (compensata attraverso l'aliquota saldo).

4. Cosa devono fare le imprese?

Le imprese hanno diverse possibilità. Per prepararsi al meglio all'introduzione delle nuove disposizioni e beneficiare appieno delle semplificazioni, è opportuno tenere conto degli aspetti seguenti:

- Quali cambiamenti concernono la nostra impresa?
- Di quali possibilità può beneficiare la nostra impresa?
- Quali cambiamenti/adequamenti si rendono necessari e quali misure occorre adottare?
- Quali settori aziendali sono interessati e devono essere informati?

A tempo debito, la SSIC pubblicherà ulteriori informazioni e organizzerà corsi sulle nuove disposizioni in materia di IVA che vi permetteranno di attuare correttamente e tempestivamente i cambiamenti necessari (procedure, sistemi, codici IVA ecc.).

Informazioni: Urs Schüpbach, responsabile Finanze, tel. 044 258 82 20,
uschuepbach@baumeister.ch